

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2183)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA SALUTE,
LEOPIZZI, MONDO, PINTO Biagio, ROSSI e VENANZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1987

Nuove norme per le nomine negli enti pubblici creditizi,
nelle casse di risparmio e nelle camere di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge ha il preciso obiettivo di tentare di contenere l'invasione partitica in tre settori cruciali: banche, casse di risparmio e camere di commercio.

Viviamo una fase di ripensamento generale sulla opportunità di ridurre l'ingresso dei partiti nelle istanze della società civile ed economica, di rafforzarne i momenti di autonomia, di valorizzare l'esperienza della professionalità. In settori come quelli indicati si avverte da tempo e più che in ogni altro settore l'esigenza di dare attuazione pratica a queste tendenze.

In effetti, la raccolta del risparmio, l'erogazione del credito, l'attuazione delle direttive della Banca d'Italia in materia monetaria, l'opera strettamente tecnica e promozionale, che è tipica delle camere di commercio, non possono non essere i primi terreni su cui provare la validità di nuove procedure miranti a garantire meglio autonomie e professionalità in momenti assai delicati.

In particolare, l'attività degli enti creditizi — a differenza di quella degli enti cosiddetti strumentali, che costituiscono nel loro com-

plesso una struttura parallela all'amministrazione statale, tendente alla realizzazione di finalità pubbliche individuate dall'indirizzo politico di Governo — rappresenta un momento in certo senso preliminare allo svolgimento dei rapporti economici e politici. L'intermediazione tra risparmio e investimento, funzione principale del sistema creditizio in un'economia di mercato, non può non essere concepita in termini strettamente tecnici; e non deve essere in alcun modo vista in termini funzionali a questo o a quell'indirizzo politico.

Per questo la proposta che qui si presenta prevede norme diverse da quelle più generali relative alla presidenza di enti, istituti e aziende già previste nella disciplina dell'attività della Presidenza del Consiglio di recente approvata dalla Camera.

Comune rimane tuttavia l'esigenza di una maggiore trasparenza e del superamento delle esperienze «spartitorie» che tante polemiche hanno provocato. Tale esigenza, si ricorda, è stata assicurata per le nomine disciplinate nel disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio riportando le nomine stesse alla

collegialità del Consiglio dei ministri e garantendo la uniformità delle procedure e la pubblicità dell'atto di nomina formalizzato in un decreto del Presidente della Repubblica. Per le nomine bancarie, il sistema che abbiamo ipotizzato distingue fra grandi enti pubblici creditizi e casse di risparmio, e si svolge secondo le modalità che illustriamo più avanti: riprendendo, per i primi, le modalità della legge sulla Presidenza, ed esaltando, per le seconde, l'autonomia di assemblee di soci opportunamente ampliate.

Naturalmente anche al sistema da noi ipotizzato possono essere addebitati inconvenienti. Non ci sono, nè si possono ipotizzare, sistemi perfetti. Il punto è che si tratta di inconvenienti, a nostro avviso, palesemente minori rispetto a quelli che manifesta il meccanismo attuale. Il compito delle forze politiche e delle istituzioni è quello di scegliere: quali inconvenienti eliminare con priorità, e quale risposta perciò dare a un'opinione pubblica che sul problema è sempre più avvertita e sensibile.

*
**

I principali aspetti del progetto sono i seguenti.

Istituti di credito di diritto pubblico e enti finanziari di natura pubblica.

Quanto a questi, la responsabilità delle scelte — che sono deliberate dal Consiglio dei ministri, e formalizzate attraverso un decreto del Presidente della Repubblica — è affidata alla competenza istituzionale del Ministro del tesoro (articolo 1: non interviene più il comitato interministeriale per il credito e il risparmio, eliminando in radice vicende che talora sono apparse non commendevoli). Il Ministro deve peraltro sottoporre preventivamente la sua proposta al parere obbligatorio (ma non vincolante) da un lato del Governatore della Banca d'Italia, dall'altro di un apposito Comitato parlamentare.

Il parere del primo è destinato ad avere carattere di verifica della qualificazione, dell'idoneità tecnica e della competenza profes-

sionale del candidato (articolo 2). Esso deve essere reso all'interno, per dir così, del processo di scelta della candidatura pensata dal Ministero del tesoro; ma è reso pubblico per garantire pubblicamente la capacità del candidato, quindi, in certo senso, come deterrente rispetto a possibili scelte inidonee.

Il parere del Comitato parlamentare ha una maggiore ampiezza: si tratta di valutare programmi e intenzioni di ciascun candidato e si prevedono a tale scopo specifiche audizioni (articolo 3). Innovazione importante è data dalla natura e dalla composizione del Comitato, che è un organo bicamerale ristrettissimo, nominato dai Presidenti delle due Camere fra personalità di grande prestigio, necessariamente al di fuori di qualsiasi proporzionalità o dialettica maggioranza-opposizione. Il disegno di legge prevede anche la documentazione che il Ministro del tesoro è tenuto ad allegare alle richieste di parere, fra cui il parere del Governatore della Banca d'Italia.

Ulteriore norma a salvaguardia del corretto funzionamento del sistema è l'articolo 5, il quale pone un limite inderogabile alla «*pro-rogatio*» in base al quale dopo 90 giorni tutti gli atti degli organi amministrativi scaduti sono considerati nulli per legge: norma sicuramente stringente, motivata dall'esigenza di garantire il rispetto dei tempi di legge e a porre fine a una prassi unanimemente criticata.

Casse di risparmio.

Per quanto riguarda il rilevante numero di casse di risparmio e di banche del monte, l'innovazione è ancora più drastica: la nomina, infatti, viene demandata alla assemblea di ciascun ente (articolo 6). Il progetto, d'altra parte, facendosi carico della necessaria nuova disciplina delle assemblee che deve essere recepita dallo statuto di ciascuna cassa, prevede una delega al Governo tesa ad ampliare il numero dei soci, in relazione ad esigenze largamente sentite. E si fissano in questo senso tempo e criteri definiti.

Per la necessaria fase transitoria si dispone che venga adottato il sistema previsto dalla nuova legge per gli altri enti pubblici creditizi di cui s'è detto (articolo 7).

Camere di commercio.

Quanto alle camere di commercio la legge propone di attuare la sostanza di quanto previsto già dal decreto luogotenenziale del 1944 (sulla falsariga della tradizione prefascista delle camere di commercio, che prevedeva appunto la rappresentanza elettiva delle categorie).

A questo proposito si propone di utilizzare lo strumento della delega al Governo con indicazione dei criteri e principi direttivi in ordine al numero dei membri delle giunte e

dei consigli camerali e delle modalità di composizione di entrambe. Importante sottolineare, al riguardo, la previsione del requisito soggettivo dell'effettiva appartenenza dei candidati al settore che sono chiamati a rappresentare.

Norme ulteriori.

La proposta, infine, prevede norme penetranti sull'incompatibilità e l'istituzione di un'anagrafe degli enti e degli amministratori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nomine relative ad enti pubblici creditizi)

1. I presidenti e vicepresidenti degli enti pubblici creditizi indicati nell'allegata tabella A sono designati con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del tesoro, preceduta dai pareri del Governatore della Banca d'Italia e del Comitato parlamentare per le nomine di cui agli articoli 2 e 4.

2. I membri degli organi amministrativi degli enti pubblici creditizi di cui al comma 1 sono designati con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del Governatore della Banca d'Italia.

Art. 2.

(Parere del Governatore della Banca d'Italia)

1. Il Governatore della Banca d'Italia formula il parere previsto dall'articolo 1 entro quindici giorni dalla richiesta del Ministro del tesoro, accompagnata dalla documenta-

zione di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, dell'articolo 4 della presente legge.

2. Il parere del Governatore, che non è motivato, attiene alla qualificazione e alla competenza professionale specifica di ciascun candidato.

3. Decorso il termine di quindici giorni il Ministro del tesoro può procedere senza che il parere del Governatore sia stato espresso.

Art. 3.

(Comitato parlamentare per le nomine)

1. Il parere parlamentare relativo alle designazioni di cui all'articolo 1 della presente legge è espresso dal Comitato parlamentare per le nomine relative agli enti pubblici creditizi.

2. Il Comitato parlamentare per le nomine relative agli enti pubblici creditizi è formato da cinque parlamentari designati dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

3. Il Comitato opera secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Parere parlamentare)

1. Il parere parlamentare è formulato entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro del tesoro.

2. La richiesta del parere parlamentare presentata dal Ministro del tesoro contiene:

a) l'esposizione delle procedure seguite per addivenire alla proposta di ciascuna candidatura;

b) l'indicazione degli enti, organi, collegi o ordini professionali cui sia stato eventualmente richiesto di esprimere candidature;

c) l'esposizione dei motivi che giustificano la proposta secondo criteri di esperienza, capacità professionale, qualità morali, prestigio dei candidati, anche in relazione ai fini e indirizzi di gestione da perseguire;

d) la presenza dei requisiti specifici richiesti dagli ordinamenti dei singoli enti;

e) il dettagliato *curriculum* di ciascun candidato;

f) l'attestazione della esclusione di cause di incompatibilità;

g) il parere del Governatore della Banca d'Italia.

3. Il Comitato è tenuto a motivare il suo parere, anche sulla base di una valutazione degli obiettivi e degli indirizzi di gestione esposti da ciascun candidato nel corso di specifiche audizioni.

4. Decorso il termine di trenta giorni, il Governo può procedere alle nomine senza che il parere parlamentare sia stato espresso.

Art. 5.

(*Rinnovo*)

1. Gli organi di amministrazione degli enti pubblici creditizi continuano a svolgere funzioni in regime di proroga fino al termine massimo di novanta giorni dalla scadenza.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, gli atti posti in essere dagli organi di amministrazione scaduti sono nulli a tutti gli effetti.

Art. 6.

(*Casse di risparmio*)

1. I presidenti e i vice presidenti delle casse di risparmio e dei Monti di pietà sono eletti dall'assemblea dei soci.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme relative al riordinamento, o alla costituzione ove mancanti, delle assemblee dei soci, tenendo conto che le assemblee devono essere rappresentative degli interessi economici, sociali e culturali delle realtà locali, nonchè degli attuali soci delle casse, dei nuovi soci apportatori di capitale e dei depositanti.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. Fino all'entrata in vigore delle norme delegate di cui all'articolo 6, i presidenti e i vice presidenti sono nominati secondo le modalità previste dall'articolo 1.

Art. 8.

(Camere di commercio)

1. I presidenti e i membri delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono eletti dai rispettivi consigli camerali. L'elezione dei consigli camerali deve essere improntata a criteri di democraticità secondo norme delegate emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il decreto delegato di cui al comma 1 dovrà prevedere la rappresentanza nei consigli camerali dei vari settori economici, calcolata in base al numero degli occupati in ciascun settore risultante dall'ultimo censimento, nonchè le modalità d'elezione all'interno delle singole categorie. I membri dei consigli camerali non possono essere meno di quaranta e più di ottanta, in relazione al numero complessivo degli occupati nella provincia. I membri delle giunte possono essere da sette a tredici, con composizione tendenzialmente rappresentativa del consiglio. Possono essere eletti solo candidati che siano effettivamente operatori di uno dei settori economici rappresentati nel consiglio camerale.

Art. 9.

(Regime delle incompatibilità)

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui alla presente legge, eccetto quelle dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico

impiego o vincolate per disposizioni di legge, sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;

b) dipendente del Ministero del tesoro;

c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti alla vigilanza sugli enti di cui alla presente legge;

d) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

e) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

f) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo.

2. Non possono essere nominati, nè eletti:

a) coloro che abbiano cessato di essere membri del Parlamento o dei consigli regionali, nonchè della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura, da meno di tre anni;

b) coloro che facciano parte delle direzioni nazionali di partiti politici rappresentati in Parlamento o che abbiano cessato di farvi parte da meno di tre anni;

c) coloro che abbiano cessato di far parte delle giurisdizioni ordinaria, militare, amministrativa e contabile da meno di tre anni.

Art. 10.

(Anagrafe degli amministratori)

1. È istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri l'anagrafe degli amministratori pubblici.

2. Essa contiene l'elenco continuamente aggiornato degli enti, aziende ed istituti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, nonchè degli altri enti, comunque denominati, che ricevono contributi o sovvenzioni da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

3. Essa contiene inoltre l'elenco continuamente aggiornato degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti di tali aziende, istituti e società, compresi gli enti di cui alla presente legge.

Art. 11.

(Norma finale)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

TABELLA A

(articolo 1)

Banco di Napoli
Banco di Sardegna
Fondo interbancario di garanzia
Banco di Sicilia
Monte dei Paschi di Siena
Mediocredito centrale
Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia
meridionale (ISVEIMER)
Istituto bancario San Paolo di Torino
Credito industriale sardo (CIS)
Istituto mobiliare italiano (IMI)
Banca nazionale del lavoro
Fondo centrale di garanzia
Consorzio di credito per le opere pubbliche
Cassa per il credito alle imprese artigiane
Fondo generale di garanzia per le autostrade
Banca delle comunicazioni